

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

Determinazione del Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA Registro Generale n. 136 del 14.10.2021 Registro settoriale n. 28

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE AVV. GIOVANNI CURABA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE AVV. GIOVANNI CURABA
----------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di ottobre, presso la residenza municipale di Marzio

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 31.12.2020 con il quale, il sottoscritto è stato nominato "Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria", del Comune di Marzio;
- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell'art. 107 del decreto legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento è assegnata alla sottoscritto;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'articolo 30, comma 2 della legge 15 novembre 1975, n. 734, come sostituito dall'art. 10, comma 2 del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
- l'articolo 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che "il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- l'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. B) della legge n. 127/1997 (ora art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962;
- l'articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede infine che "*negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";

TENUTO CONTO che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di segreteria incassati dal Comune sono ripartiti come segue:

- ✓ 100% al Comune;
- ✓ una quota, non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento al Segretario, relativamente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/62, comunemente definiti diritti di rogito;

ACCERTATO che

- in data 16.04.2021 è stato rogitato il contratto n. 14 di repertorio, i cui diritti di diritti di rogito ammontano ad Euro 400,01;
- in data 30.07.2021 è stato rogitato il contratto n. 15 di repertorio, i cui diritti di diritti di rogito ammontano ad Euro 478,27;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2016, n. 75 e la sentenza del Tribunale di Milano 18 maggio 2016, n. 1539, che confermano (in dissenso con gli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, sez. Autonomie) la corretta attribuzione dei diritti di segreteria ai segretari comunali nei comuni privi di dirigenti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza;

DATO ATTO che come previsto dall'articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del compenso dei diritti di segreteria* al Segretario Comunale si prendono a base le voci di cui al comma 1 dello stesso articolo 37, (con esclusione della lettera f), retribuzione di risultato)* e precisamente:

- a) trattamento stipendiale tabellare;
- b) indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio tabellare);
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) *retribuzione di risultato**;
- g) *diritti di segreteria**;
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

CONSIDERATO che la quota spettante al Segretario non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento, come dallo stesso dichiarato con nota acquisita al protocollo comunale in data 12.10.2021 al n. 2612 e che la stessa viene considerata in acconto e valutata ai fini dei successivi riparti;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il C.C.N.L. 16 maggio 2001;

Visto l'art. 10, c. 2-bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 2014, conv., con mod. dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare e contestualmente liquidare al Segretario generale Avv. Giovanni Curaba, con riferimento ai contratti n. 14 del 16.04.2021 e n. 15 del 30.07.2021, la complessiva somma di Euro 878,28 quale quota spettante a titolo di diritti di rogito, dando atto che non viene superato il limite di 1/5 dello stipendio in godimento;
- 2) di imputare la spesa al capitolo 10120105 art. 1 del Bilancio corrente;
- 3) di dare che la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è regolare sotto il profilo contabile e pertanto si attesta la copertura finanziaria della spesa al capitolo sopra indicato;

- 4) di dare atto che a seguito di quanto indicato al precedente punto 4) la presente determinazione è esecutiva in data odierna;
- 5) di dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 184 del TUEL, DICHIARA di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente Determinazione di liquidazione e conseguentemente procede all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 6) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;
- 7) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni , disporre la raccolta in formato cartaceo nell'archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web comunale www.comune.marzio.va.it sezione "Amministrazione Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali”:

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Cav. Maurizio FRONTALI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 14.10.2021 sul sito web istituzionale (www.comune.marzio.va.it) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 14.10.2021
N. 310/2021 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO